

REGOLAMENTO REGIONALE
Modifica al regolamento regionale 10 giugno 2014, n. 4
“Sistema tariffario integrato regionale del trasporto pubblico (art. 44, l.r. 6/2012)”

Articolo 1

(Modifica all’art. 31 del r.r. 4/2014)

1. Al regolamento regionale 10 giugno 2014, n. 4 “Sistema tariffario integrato regionale del trasporto pubblico (art. 44, l.r. 6/2012)” è apportata la seguente modifica:
 - a) dopo il comma 4 dell’articolo 31 sono inseriti i seguenti:

“4 bis. In deroga al comma 4, il biglietto ordinario di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 16 deve essere utilizzato esclusivamente nel giorno prescelto al momento dell’acquisto e riportato sul biglietto stesso. La disposizione di cui al primo periodo si applica altresì, limitatamente ai biglietti ordinari aventi validità per i servizi ferroviari acquistati per spostamenti interni al medesimo Bacino di Mobilità, sino alla conclusione del periodo transitorio di cui all’articolo 36 comma 2, nonché dell’eventuale periodo massimo di 5 anni di cui all’articolo 39 comma 6.

4 ter. I titoli di viaggio di cui al comma 4 bis sono messi a disposizione dell’utenza previa approvazione, da parte delle imprese ferroviarie e delle aziende di trasporto pubblico locale interessate, delle modifiche inerenti alle modalità di utilizzo e di rimborso degli stessi da apportare alle “Condizioni generali di trasporto” vigenti cui si riferiscono i contratti di servizio, nonché previo adeguamento dei canali di vendita ed effettuazione di una campagna di comunicazione all’utenza.”.